

COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERA DI **CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera n° 19 del 07/07/2026

Copia

OGGETTO: TARI 2026 - APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI

L'anno **duemilaventisei**, addì **sette** del mese di **luglio** alle ore 21:08 nella Sede Comunale, di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in prima convocazione, riunito con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
MERLI FRANCO	X		LAZZARINI CRISTINA	X	
BARCAROLO ROSANNA	X		PIGATTO UGO	X	
CAPONI MARCO	X		RIZZO ROBERTA	X	
COMAZZI MAURO	X		TURETTA ROBERTO	X	
DI CARLUCCIO SALVATORE	X				
GIBBIN ALFREDO	X				
GIBIN RICCARDO	X				
TOTALE PRESENTI: 11			TOTALE ASSENTI: 0		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Tomaciello.

Il Presidente, Sig. MERLI FRANCO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente deliberazione segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Finanziaria 2020) stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, **l'Imposta Unica Comunale IUC di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti - TARI;**

Dato atto quindi che, ai fini della TARI, rimane vigente l'impianto normativo previsto dalla legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento Comunale per la gestione della TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2022 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2023;

Considerato che la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della L. 147/2013:

- comma 651 che dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- comma 652 che dispone che, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere a partire dall'anno 2014 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- comma 682 che stabilisce che il comune determina, per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - comma 683 che prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario (PEF) degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26.05.2026 con la quale si approvava il **Piano Economico Finanziario regolato pluriennale 2026-2029**, redatto secondo il metodo tariffario ARERA MTR-3 di cui alla deliberazione di ARERA n. 397 del 05.08.2025 e Determinazione n. 1/DTAC/2025 e validato dal Consorzio Area Vasta Basso Novarese in qualità di ETC in data 09.04.2026 e dal quale emergevano i seguenti valori:

	PEF LORDO	PEF NETTO
ANNO 2026	€ 323.853,26	€ 314.944,42
ANNO 2027	€ 327.521,83	€ 318.708,14
ANNO 2028	€ 315.612,04	€ 310.993,97
ANNO 2029	€ 314.156,18	€ 313.561,00

Dato atto che il PEF come sopra approvato considera sia il costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti del gestore, sia i costi comunali relativi alle attività di spazzamento manuale e di gestione della tariffazione e della riscossione della TARI;

Rilevato pertanto che l'entrata tariffaria per l'anno 2026, al netto delle detrazioni comunali, costituente la base per il calcolo delle tariffe, è pari a:

€ 314.944,00	Quota fissa € 87.885,00
	Quota variabile € 227.059,00

Vista la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", secondo la quale dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi. Le componenti in questione consentono la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della **componente perequativa UR1a, pari a 0,10 euro/utenza**;
- b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della **componente perequativa UR2a, pari a 1,5 euro/utenza**.

Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza.

Visto l'art. 57-bis, comma 2, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha previsto l'introduzione di agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in

condizioni economico-sociali disagiate, demandando ad ARERA la definizione delle relative modalità applicative;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”*, il quale, in esecuzione del precedente articolo, aveva introdotto dal 01.01.2025 il c.d. BONUS SOCIALE RIFIUTI;

Vista la Deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF del 01.04.2025 che avviava il procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal suddetto decreto e nell'ambito del quale definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;

Dato atto che, con la succitata deliberazione, veniva tempestivamente introdotta la **componente perequativa UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti**, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI. La componente UR3a, inizialmente **posta pari a 6 €/utenza**, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute. La componente perequativa UR3a non rientrerà nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma dovrà essere aggiunta nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza, per poi essere riversata all'Autorità nelle modalità che verranno comunicate;

Vista la Delibera ARERA 29 luglio 2025 n. 355/2025 con la quale è stato approvato il **Testo unico bonus rifiuti (TUBR)**, che prevede l'operatività del nuovo bonus sociale rifiuti a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e dato atto che:

- il bonus è uno sconto applicato sulla TARI 2026, pari al 25% della TARI dovuta dal cittadino nell'anno 2025
- il bonus è riconosciuto automaticamente a tutti i nuclei familiari che hanno presentato all'INPS una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e ottenuto un livello di attestazione ISEE sotto la soglia prefissata di 9.530 euro (estesa a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico)

Visto il Regolamento TARI che prevede l'applicazione delle seguenti **agevolazioni sociali** ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, **la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune**:

24) Esenzioni

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 660, sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) i locali e le aree adibite ad attività scolastiche paritarie di ogni ordine e grado
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

25) Agevolazioni di tipo sociale

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 660, sono concesse agevolazioni, tramite criteri di volta in volta valutati dal Consiglio Comunale, nell'ottica di tutelare le utenze più svantaggiate.

2. *Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.*
3. *Le agevolazioni di cui al comma 1 vengono applicate esclusivamente alla parte variabile della tariffa e sono approvate con apposita deliberazione.*

Preso atto dei suddetti articoli e ritenuto di poter concedere, oltre all'esenzione di cui all'art. 24, le seguenti agevolazioni ai sensi dell'art. 25, già applicate negli anni scorsi al fine di tutelare le utenze più svantaggiate:

a) **riduzione del 20% della parte variabile** della tariffa applicabile a:

- *Utenze domestiche con un unico occupante di metratura fino a 50 mq*
- *Utenze domestiche con 2 o 3 occupanti di metratura fino a 100 mq*
- *Utenze domestiche con 4 e più occupanti di metratura fino a 150 mq*

b) **riduzione del 25% della parte variabile** della tariffa applicabile alle categorie:

- *Cat. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub*
- *Cat. 17 - Bar, caffè, pasticceria*
- *Cat. 14 – 15 limitatamente alle situazioni ibride: attività che, in base al codice ATECO, devono essere classificate come “attività industriali con capannoni di produzione”, “attività artigianali di produzione beni specifici” che, tuttavia, non producono rifiuti urbani*

dando atto che:

- l'esenzione di cui all'art. 24 del Regolamento TARI e le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) della presente deliberazione sono applicate d'ufficio
- le suddette agevolazioni sono finanziate con fondi propri e non potranno superare l'importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2026-2028 e, qualora lo superassero teoricamente, dovranno essere riparametrate proporzionalmente tra gli aventi diritto, ferma restando l'esenzione disposta dall'art. 24

Visto:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 2013 che dispone che Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- **l'art. 3 comma 5-quiquies del D.L. 228/2021, come modificato dalla L. 15/2022 e dall'art. 1 comma 677 della L. 30 dicembre 2025 n. 199, che stabilisce che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.**

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto quindi che le delibere tributarie pubblicate sul MEF acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Considerato che l'Ufficio Tributi ha effettuato in autonomia le simulazioni delle tariffe della TARI per l'anno 2026, avvalendosi del supporto del software SISCOS – Piranha, il quale consente di calcolare le tariffe applicando la banca dati reale agli algoritmi previsti dal D.P.R. 158/1999, si evidenziano i seguenti rilievi:

La normativa vigente prevede la copertura integrale dei costi per la gestione del servizio integrato rifiuti: il gettito della TARI, pertanto, deve coincidere con i costi indicati nel PEF. Il Comune può eventualmente intervenire in diminuzione del PEF attraverso lo stanziamento di fondi propri, diversi dal gettito del tributo, per la copertura di agevolazioni sociali ai contribuenti.

Il costo da coprire con le tariffe TARI risulta in aumento rispetto all'anno 2025, pur notando una diminuzione della quota dei costi fissi.

UTENZE

Il simulatore delle tariffe prevede che, per ogni categoria domestica e non domestica, venga inserito il dato del numero di utenze e della superficie occupata.

I dati sono estratti automaticamente dalla banca dati della TARI e alla data odierna risultano essere:

- utenze domestiche n. 751 – mq 104.362
- utenze non domestiche n. 142 – mq 67.581

Si nota, rispetto al 2025, una diminuzione della metratura delle utenze non domestiche a seguito dell'aggiornamento delle superfici imponibili ai sensi del D.Lgs. 116/2020 (esclusione superfici industriali produttive di rifiuti speciali).

SUDDIVISIONE DEL GETTITO

Peculiarità del sistema di calcolo delle tariffe TARI è l'obbligo di prevedere a monte la suddivisione del gettito atteso da PEF tra utenze domestiche e non domestiche. L'Amministrazione Comunale, nel corso degli anni di applicazione della TARI, ha adeguato la ripartizione del gettito alla realtà territoriale, al fine ottenere una distribuzione equa e sostenibile del carico fiscale.

Il gettito è stato di conseguenza suddiviso come segue nel corso degli anni:

anno 2014: 55% utenze domestiche / 45% utenze non domestiche

anno 2015: 56% utenze domestiche / 44% utenze non domestiche
 anno 2016: 57% utenze domestiche / 43% utenze non domestiche
 anno 2017: 58% utenze domestiche / 42% utenze non domestiche
 anno 2018: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI FISSI
 anno 2018: 58% utenze domestiche / 42% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI
 anno 2019: 62% utenze domestiche / 38% utenze non domestiche – COSTI FISSI
 anno 2019: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI
 anno 2020: 62% utenze domestiche / 38% utenze non domestiche – COSTI FISSI
 anno 2020: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI
 anno 2021: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI FISSI
 anno 2021: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI
 anno 2022: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI FISSI
 anno 2022: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI
 anno 2023: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI FISSI
 anno 2023: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI
 anno 2024: 62% utenze domestiche / 38% utenze non domestiche – COSTI FISSI
 anno 2024: 57% utenze domestiche / 43% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI

 anno 2025: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI FISSI
 anno 2025: 57% utenze domestiche / 43% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI

Il simulatore utilizzato dall'Ufficio Tributi per il calcolo delle tariffe dell'anno 2026, effettua automaticamente, sulla base della banca dati reale, la ripartizione dei costi, come segue:

Costi fissi

- $n. \text{ utenze non domestiche} / n. \text{ totale utenze} = 142 \text{ ND.} / 893 \text{ TOT} = 15,90 \% \text{ di incidenza delle utenze non domestiche}$
- $n. \text{ utenze domestiche} / n. \text{ totale utenze} = 751 \text{ D.} / 893 \text{ TOT} = 84,10 \% \text{ di incidenza delle utenze domestiche}$

Tuttavia, per quanto riguarda la ripartizione dei costi fissi si ritiene più corretto ragionare in termini di metratura occupata dalle utenze secondo la seguente formula:

- $m_q \text{ utenze non domestiche} / m_q \text{ totali} = m_q 67.581 / m_q 171.943 = \underline{\underline{39,30 \% \text{ metratura occupata dalle utenze non domestiche.}}}$
- $m_q \text{ utenze domestiche} / m_q \text{ totali} = m_q 104.362 / m_q 171.943 = \underline{\underline{60,70 \% \text{ metratura occupata dalle utenze domestiche.}}}$

La suddivisione dei costi fissi appare, infatti, più realistica se rapportata alla metratura rispetto al dato assoluto del numero delle utenze in quanto quest'ultima metodologia di rapporto non appare obiettiva, comportando un iniquo aumento delle tariffe a carico delle utenze domestiche. Si noti, infatti, che si partirebbe da un dato (numero utenze) che, di per sé, non è utile a rappresentare la reale situazione territoriale (composta da utenze eterogenee, sia per metratura che per tipologia e per le quali il numero non è indicativo, di per sé, del servizio ad esse necessario). Prova ne è che i due rapporti sono completamente disallineati e non compatibili tra loro.

Si stabilisce pertanto di mantenere la suddivisione dei costi già applicata nel 2025, in quanto allineata, applicando una incidenza dei costi fissi del 40% alle utenze non domestiche e del 60% alle utenze domestiche.

Costi variabili

Il simulatore effettua la ripartizione dei costi variabili sulla base dei kg di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche.

Il calcolo viene effettuato in base ad una stima, partendo dal dato del totale dei rifiuti prodotti nell'anno 2024 pari a 1.089.923 kg (ultimo dato disponibile - desunto dal Catasto Rifiuti ISPRA)

Il quantitativo di rifiuti attribuibili alle utenze non domestiche è calcolato moltiplicando i mq risultanti dalla banca dati con il coefficiente kd corrispondente alla categoria stabilito dal D.P.R. 158/1999. Il quantitativo di rifiuti attribuibili alle utenze domestiche è calcolato per differenza.

- Kg rifiuti utenze non domestiche / kg totali rifiuti prodotti = 409.969,08 kg ut. ND / 1.089.923,00 kg TOTALI = **37,61 % di incidenza delle utenze non domestiche**
- Kg rifiuti utenze domestiche / kg totali rifiuti prodotti = 679.953,92 kg ut. D / 1.089.923,00 kg TOTALI = **62,39 % di incidenza delle utenze domestiche**.

Da una analisi dei quantitativi di rifiuti prodotti (Catasto Rifiuti ISPRA) si rileva tuttavia che la percentuale maggiore di rifiuto differenziato deriva dalle frazioni organico, legno e plastica, che risultano sensibilmente maggiori rispetto ad altri comuni di pari dimensioni del territorio. Tale ripartizione è imputabile all'importante tessuto industriale rispetto alle dimensioni urbane che caratterizza il Comune di Marano Ticino, ritenendo pertanto necessario spostare la quota dei costi variabili sulle utenze non domestiche

Si stabilisce pertanto di considerare una incidenza dei costi variabili del 40% alle utenze non domestiche e del 60% alle utenze domestiche.

Si osservi pertanto la ripartizione dei **costi variabili** e dei **costi fissi** per l'anno 2026 che appare comunque allineata alla percentuale di ripartizione applicata nei precedenti anni:

anno 2025: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI FISSI

anno 2025: 57% utenze domestiche / 43% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI

anno 2026: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI FISSI

anno 2026: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI

Riduzioni tariffarie a carico del PEF

Il regolamento prevede l'applicazione delle seguenti riduzioni tariffarie di tipo tecnico, derivanti da un minor conferimento di rifiuti al servizio pubblico; in questo caso la copertura del gettito deve essere assicurata nell'ambito del PEF 2026 con oneri a carico dei contribuenti non aventi la riduzione:

- riduzione fino al 50% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che avviano al recupero i rifiuti assimilati agli urbani
- riduzione del 10% della parte variabile della tariffa per le utenze che effettuano il compostaggio della frazione umida
- riduzione del 60% della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze situate al di fuori del perimetro di effettuazione della raccolta differenziata
- riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per utenze domestiche con unico occupante che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità analoghe alle precedenti risulti per più di sei mesi all'anno presso strutture sanitarie assistenziali, rieducative e similari

Il simulatore prevede un'apposita sezione dove inserire i dati relativi a tali riduzioni al fine di trasferirne il costo sulle altre utenze.

Non è stata applicata la riduzione per raggiunti obiettivi di raccolta differenziata prevista dall'art. 27 del Regolamento TARI in quanto nelle ultime due annualità certificate si sono raggiunte le seguenti percentuali di raccolta differenziata:

- anno 2022: 80,62%
- anno 2023: 80,58%
- anno 2024: 81,04%

non raggiungendo la soglia dei tre punti differenziali.

Coefficienti

Il D.P.R. 158/1999 stabilisce precise categorie per la classificazione delle utenze domestiche e non domestiche. Ad ogni categoria sono associati, per legge, dei coefficienti che la norma indica in un minimo e in un massimo, a seconda dell'ubicazione del Comune e della sua popolazione.

Spetta all'Amministrazione Comunale stabilire la modulazione dei coefficienti in sede di simulazione delle tariffe, al fine di pervenire al piano tariffario desiderato (Kb per quota variabile utenze domestiche, Kc per quota fissa utenze non domestiche, Kd per quota variabile utenze non domestiche. I coefficienti Ka per quota fissa utenze domestiche non sono modulabili).

L'amministrazione ha scelto di non derogare ai coefficienti minimi e massimi previsti del D.P.R. 158/1999 e di prevedere, al fine di distribuire il carico fiscale, una combinazione di coefficienti modulata, che prevede l'uso di valori minimi o prossimi al minimo per le utenze più penalizzate (molti componenti, ortofrutta, ristoranti, ecc.), massimi o prossimi al massimo per le utenze avvantaggiate (pochi componenti, magazzini, banche, ecc.), medi per gli altri.

Tenuto conto che le tariffe si applicano a partire dal 01.01.2026, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto l'art. 3 della legge 241/1990;

Visto il D. LGS. 18.08.2000 n° 267;

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la relazione tecnica della simulazione delle tariffe, predisposta dall'Ufficio Tributi.
2. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2026 nella misura di cui all'allegato.
3. Di approvare le seguenti agevolazioni ai sensi dell'art. 25 del Regolamento TARI:

a) **riduzione del 20% della parte variabile** della tariffa applicabile a:

- Utenze domestiche con un unico occupante di metratura fino a 50 mq
- Utenze domestiche con 2 o 3 occupanti di metratura fino a 100 mq
- Utenze domestiche con 4 e più occupanti di metratura fino a 150 mq

b) **riduzione del 25% della parte variabile** della tariffa applicabile alle categorie:

- Cat. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- Cat. 17 - Bar, caffè, pasticceria
- Cat. 14 – 15 limitatamente alle situazioni ibride: attività che, in base al codice ATECO, devono essere classificate come “attività industriali con capannoni di produzione”, “attività artigianali di produzione beni specifici” che, tuttavia, non producono rifiuti urbani

- Di stabilire che le agevolazioni di cui all'art. 24 del Regolamento TARI e di cui ai punti a) e b) del precedente comma saranno applicate d'ufficio.
- Di dare atto che le agevolazioni di cui all'art. 24 del Regolamento TARI e di cui alle lettere a) e b) del punto 3 sono finanziate con fondi propri e non potranno superare l'importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2026-2028 e, qualora lo superassero teoricamente, dovranno essere riparametrate proporzionalmente tra gli aventi diritto, ferma restando l'esenzione disposta dall'art. 24.
- Di dare atto che, con l'applicazione delle tariffe di cui al punto 2 e con la copertura con fondi propri di cui al punto 5, è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti, come calcolati nel PEF MTR-3 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.05.2026;
- Di dare atto che nell'anno 2026 dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 e Deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF del 01.04.2025, secondo le quali nelle richieste di pagamento della TARI dovranno essere aggiunte le seguenti componenti perequative:
 - €/utenza 0,10 per la componente UR1a per la copertura dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare;
 - €/utenza 1,50 per la componente UR2a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi
 - €/utenza 6,00 per la componente UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti

e che esse non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

- Di demandare al Servizio Finanziario la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Di dare atto che le tariffe e le agevolazioni così determinate si applicano a partire dal 01.01.2026.
- Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed esito unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. LGS. 18.08.2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: MERLI FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Andrea Tomaciello



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in data **10/07/2026** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **25/07/2026**.

Marano Ticino, lì 10/07/2026.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Andrea Tomaciello



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

() Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

() Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Andrea Tomaciello



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.